



CONFINDUSTRIA

Circolare sul d.lgs. 15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell' articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

Gennaio 2018

Indice

Sintesi delle principali novità introdotte dal d.lgs. n.183 del 2017	3
Illustrazione dettagliata del d.lgs. n. 183 del 2017.....	8
1. Articolo 1 – Considerazioni generali (Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006)	8
1.1. <i>Definizioni (Modifiche all’articolo 268)</i>	8
1.2. <i>Autorizzazione alle emissioni (Modifiche all’articolo 269)</i>	9
1.3. <i>Convogliamento delle emissioni (Modifiche all’articolo 270)</i>	10
1.4. <i>Limiti di emissione e disciplina dei controlli (Modifica all’articolo 271)</i>	10
1.5. <i>Impianti e attività in deroga, autorizzazioni di carattere generale ed emissioni odorigene (Modifiche all’articolo 272 e introduzione dell’articolo 272-bis)</i> ...	11
1.6. <i>Grandi impianti di combustione ed emissioni delle raffinerie (modifiche all’articolo 273)</i>	14
1.7. <i>Medi impianti di combustione (nuovo articolo 273-bis)</i>	14
1.8. <i>Composti organici volatili (Modifiche agli articoli 275-277)</i>	18
1.9. <i>Poteri di ordinanza (Modifiche all’articolo 278)</i>	18
1.10. <i>Sanzioni (Modifiche all’articolo 279 del Codice)</i>	19
2. Articolo 2 - Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.	20
3. Articolo 3 – Modifiche all’allegato I, Parti I, III, e IV, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006.....	21
4. Articolo 4 - Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006.....	22
4.1. <i>Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni</i>	22
4.2. <i>Controllo e monitoraggio delle emissioni</i>	24
5. Articolo 5 – Norme finali	26



Appendice 1 - Impianti ed attività assoggettabili ad autorizzazione di carattere generale	28
Appendice 2 - Elenco di impianti e attività esclusi dal regime dei medi impianti di combustione.....	30

Sintesi delle principali novità introdotte dal d.lgs. n.183 del 2017

Premessa

Il d.lgs. n. 183 del 2017 ha introdotto numerose modifiche alla disciplina relativa alla tutela della qualità dell'aria e alle emissioni in atmosfera contenuta nella Parte Quinta del cd. Codice Ambientale (d.lgs. n. 152 del 2006) al fine di dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 17 della legge di delegazione europea 2015 (legge n. 170 del 2016).

In particolare, il decreto n. 183 recepisce la direttiva 2015/2193/UE, relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di alcuni inquinanti originati da impianti di combustione di media grandezza.

Il decreto, inoltre, ha provveduto anche a riordinare il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, all'interno del quale è prevista la disciplina degli impianti medi di combustione.

Di seguito si evidenziano i punti di maggiore interesse per le imprese del citato decreto legislativo.

Definizioni

Le nuove definizioni sono: "ossidi di azoto"; "polveri", "motore", "motore a gas", "motore diesel", "motore a doppia alimentazione", "turbina a gas", "gasolio"; "gas naturale"; "olio combustibile pesante" e "combustibile di raffineria".

La definizione più rilevante è quella di "medio impianto di combustione", definito come "impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas) ed alimentato con i combustibili previsti all'allegato X o con le "biomasse rifiuto" previste all'allegato II."

Da segnalare l'aggiornamento della definizione di "modifica sostanziale" per la quale è stata aggiunta la previsione che le regioni possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare quelle modifiche ritenute non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8.

Autorizzazione ordinaria

Nel caso di procedure di rilascio della cd. "autorizzazione ordinaria" di cui all'articolo 269 del Codice Ambientale, viene precisato che per gli stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), deve essere applicato l'iter procedurale di cui al D.P.R. n. 59 del 2013 (ovvero il decreto che introduce e disciplina tale autorizzazione), allineando così le due normative in materia di autorizzazione.

Gestione dei controlli e delle non conformità ai valori limite

Il comma 17, all'articolo 271, viene riformulato precisando che le autorizzazioni devono individuare i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni da utilizzare nelle attività di monitoraggio di competenza del gestore.

Se l'autorizzazione non specifica tali modalità e metodi:

- si fa riferimento alle “norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, alle pertinenti norme tecniche ISO o ad altre norme internazionali o nazionali previgenti”
- in relazione ai metodi per il monitoraggio dei valori limite di competenza del gestore può essere utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del Codice ambientale (e che rispetti le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181).

Per quanto concerne le procedure da seguire nel caso si accerti la non conformità dei valori misurati ai limiti di emissione prescritti, il testo introduce due nuovi commi all'articolo 271:

- il comma 20-bis il quale prevede che se non la conformità è accertata nel corso di controlli da parte dell'autorità competente la stessa impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile;
- il comma 20-ter il quale prevede che se non la conformità è accertata nel corso del monitoraggio effettuato dal gestore quest'ultimo deve procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile (consentendo all'autorità di impartire prescrizioni dirette a tal fine), fissando un termine per l'adempimento. Si segnala che in caso di inosservanza di tale prescrizione, il gestore incorrerà nella sanzione di cui all'articolo 279, comma 2.

Autorizzazioni di carattere generale¹

Vengono introdotte una serie di modifiche all'articolo 272 in materia di autorizzazioni di carattere generale, ed in particolare si segnala che:

- le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV.
- viene introdotta la possibilità di avere nel medesimo stabilimento impianti e attività rientranti in diverse tipologie di autorizzazioni, previa contestuale procedura di adesione alle stesse. Inoltre, è prevista la possibilità di realizzare, all'interno degli stabilimenti dotati di autorizzazione ordinaria, impianti e attività previsti nelle

¹ vd. Appendice 1 per l'elenco degli impianti assoggettabili ad autorizzazione di carattere generale

autorizzazioni generali, sempre previa procedura di adesione e a condizione che la normativa regionale o le stesse autorizzazioni stabiliscano requisiti e prescrizioni atte a limitare il numero massimo o l'entità delle modifiche effettuabili.

- la durata dell'autorizzazione è aumentata da 10 a 15 anni.
- è stato aggiornato il rapporto tra le autorizzazioni generali e l'utilizzo di sostanze pericolose. Infatti, è adesso prevista l'impossibilità di accedere a tali autorizzazioni qualora, nell'impianto o nell'attività, si utilizzino sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, così classificate secondo il regolamento (CLP) (CE) n. 1272/2008.

Nell'ultimo caso la norma, inoltre, prevede che se un impianto o attività era in possesso dell'autorizzazione generale e successivamente, all'entrata in vigore del decreto, non ha più le condizioni per l'assoggettamento a tale autorizzazione, in quanto fa uso delle sostanze sopra elencate, il gestore deve ottenere una autorizzazione ordinaria entro 3 anni dall'uscita del decreto in esame (ovvero entro il 19 dicembre 2020), altrimenti l'impianto o l'attività si considera in esercizio senza autorizzazione.

Esclusioni dal campo di applicazione del Titolo I

Come riportato al comma 1, all'articolo 267, del d.lgs. n. 152 del 2006 il Titolo I "si applica agli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II [ovvero gli impianti con potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW], ed alle attività che producono emissioni in atmosfera". Le esclusioni dal Titolo I previste, a fronte dell'entrata in vigore del d.lgs. 183 del 2017, riguardano invece le valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione. Al contrario, sono incluse nel campo di applicazione le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro. In aggiunta, sono comunque soggetti al Titolo I gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

Medi Impianti di Combustione

Il d.lgs. 183 del 2017 introduce una specifica disciplina per i "medi impianti di combustione", ossia «impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW, inclusi i motori e le turbine a gas alimentati con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le biomasse rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta»

Per tali impianti è previsto il rilascio di apposite autorizzazioni alle emissioni (che a seconda dei casi può essere di tipo ordinario o un'autorizzazione integrata ambientale,

se gli impianti rientrano nella specifica disciplina, oppure, se ne ricorrono i presupposti, un'autorizzazione di carattere generale, oppure quella prevista per la gestione rifiuti se sono utilizzate biomasse rifiuto).

L'introduzione della nuova definizione e la previsione dell'obbligo di autorizzazione alle emissioni per i medi impianti di combustione, ha comportato anche la necessaria modifica dell'elenco degli "impianti con emissioni scarsamente rilevanti" abbassando ad 1 MW la soglia al di sotto della quale non ricorre l'obbligo dell'autorizzazione alle emissioni.

Le disposizioni transitorie (vd. tabella 1) prevedono che i medi impianti di combustione esistenti, ovvero quelli messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018, sono soggetti ai nuovi valori limite ed alle nuove prescrizioni di esercizio a decorrere dal:

- 1° gennaio 2030, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
- 1° gennaio 2025, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

Fino a tali date gli impianti dovranno quindi rispettare i valori limite previsti dalle autorizzazioni vigenti.

I medi impianti di combustione esistenti privi di autorizzazione in quanto rientranti nell'elenco degli "impianti con emissioni scarsamente rilevanti", sono tenuti a rispettare gli eventuali valori limite previsti appositamente dalle vigenti disposizioni regionali.

I gestori di stabilimenti con autorizzazione ordinaria alle emissioni, in cui sono presenti medi impianti di combustione esistenti, al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni devono presentare alle autorità competenti le richieste di autorizzazione entro i seguenti termini:

- 1° gennaio 2028, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5MW;
- 1° gennaio 2023, in caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5MW.

Tabella 1 – Disposizioni transitorie per i medi impianti di combustione esistenti

Potenza termica nominale dell'impianto	Termine a decorrere dal quale sono soggetti ai nuovi valori limite e nuove prescrizioni	Termine entro cui devono essere presentate le richieste di autorizzazione al fine dell'adeguamento alle nuove disposizioni
Superiore a 5 MW	1° gennaio 2025	1° gennaio 2023
Pari o inferiore a 5 MW	1° gennaio 2030	1° gennaio 2028

In questo caso l'istruttoria è finalizzata all'aggiornamento dell'autorizzazione ed è limitata ai medi impianti di combustione. L'adeguamento può essere previsto anche in occasione delle richieste di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima dei termini sopra indicati, in questi casi, l'istruttoria, essendo finalizzata al rinnovo dell'autorizzazione dell'intero stabilimento, non è limitata ai soli impianti di combustione.

Illustrazione dettagliata del d.lgs. n. 183 del 2017

1. **Articolo 1 – Considerazioni generali (Modifiche al Titolo I della Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006)**

L'**articolo 1** apporta una lunga serie di modifiche ed integrazioni alle norme del titolo I della Parte Quinta del d.lgs. n.152 del 2006 relativa alle **procedure autorizzative** e ai **limiti di emissione in atmosfera** di impianti ed attività, recependo così le disposizioni introdotte dalla direttiva 2015/2193/UE, perseguendo al contempo gli obiettivi indicati dai criteri di delega.

Nel numero 3) della lettera g) dell'articolo 1 sono contenute la gran parte delle disposizioni necessarie al recepimento della citata normativa europea. In particolare, viene inserito nel Codice ambientale **il nuovo articolo 273-bis** che disciplina, appunto, **i medi impianti di combustione** (vale a dire gli impianti con potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW). Il citato articolo 1 disciplina le procedure autorizzative; i limiti di emissione (la cui disciplina specifica è rimandata agli allegati); i termini per l'avvio dell'istruttoria per l'adeguamento alle nuove disposizioni; le regole per l'aggregazione degli impianti; le esclusioni dal campo di applicazione della disciplina dei medi impianti di combustione.

L'articolo 1, poi, chiarisce i compiti del gestore e dell'autorità competente in merito alla verifica delle prescrizioni autorizzative: il gestore effettua il monitoraggio sulle emissioni; mentre i controlli spettano all'autorità competente, salvo il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisca anche la funzione di mezzo di accertamento.

La lettera f) dell'articolo 1, peraltro, estende l'ambito di applicazione delle autorizzazioni generali e ne prolunga la durata fino a 15 anni. Il numero 8 della medesima lettera introduce una nuova disposizione nel Codice, ossia l'articolo 272-bis che, nello specifico, consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorogene degli stabilimenti.

1.1. Definizioni (Modifiche all'articolo 268)

La **lettera b) dell'art. 1** apporta, invece, modifiche all'articolo 268 del Codice. In particolare, aggiunge nuove definizioni recependo quanto disposto dalla direttiva. Le nuove definizioni sono: "ossidi di azoto"; "polveri", "motore", "motore a gas", "motore diesel", "motore a doppia alimentazione", "turbina a gas", "gasolio"; "gas naturale"; "olio combustibile pesante" e "combustibile di raffineria".

La definizione più rilevante è quella di "**medio impianto di combustione**", definito come "*impianto di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 50MW (inclusi i motori e le turbine a gas, come individuati nelle nuove*

definizioni introdotte dalla direttiva e recepite dalla lettera in esame) ed alimentato con i combustibili previsti all'allegato X alla Parte Quinta o con le "biomasse rifiuto" previste all'allegato II alla medesima Parte Quinta."

All'interno di tale definizione vengono recepite quelle di medio impianto di combustione **nuovo** o **esistente**: un medio impianto di combustione è classificato come esistente se messo in esercizio prima del 20 dicembre 2018 o entro la medesima data, qualora l'impianto sia previsto in un'autorizzazione alle emissioni o in una autorizzazione unica ambientale o in una autorizzazione integrata ambientale che il gestore ha ottenuto o alla quale ha aderito prima del 19 dicembre 2017.

Da segnalare l'aggiornamento della definizione di "*modifica sostanziale*" per la quale è stata aggiunta la previsione che le regioni possono definire ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali e indicare quelle modifiche ritenute non sostanziali per le quali non vi è l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 269, comma 8 del Codice dell'Ambiente.

1.2. Autorizzazione alle emissioni (Modifiche all'articolo 269)

La **lettera c)** dell'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'art. 269 del Codice dell'ambiente che dispone circa l'istruttoria per l'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, nonché i contenuti dell'autorizzazione medesima. Viene chiarito che in caso di **stabilimenti soggetti ad Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**, deve essere applicato l'iter procedurale di cui al D.P.R. n. 59 del 2013, salvi gli ulteriori termini previsti per i medi impianti di combustione dal nuovo articolo 273-bis del d.lgs. n. 152 del 2006.

Il numero 2) della lettera in esame introduce un nuovo comma 2-bis all'art. 269 citato finalizzato a prevedere che, nella domanda di autorizzazione relativa a stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione, devono essere indicati anche i dati previsti dalla nuova parte IV-bis dell'allegato I alla Parte Quinta del Codice, ossia le informazioni che il gestore è tenuto a fornire all'autorità competente.

Il numero 3) modifica il comma 4 dell'art. 269 del Codice, precisando che nell'autorizzazione è indicata la periodicità del monitoraggio di competenza del gestore, che sostituisce i controlli *in loco* di competenza della pubblica amministrazione.

Inoltre, è precisato che le **prescrizioni relative alle emissioni diffuse** possono essere anche di carattere gestionale e devono essere finalizzate ad assicurare il contenimento non di tutte le emissioni ma solamente delle fonti su cui l'autorità competente valuti necessario intervenire, in ossequio anche alla prescritta razionalizzazione delle procedure autorizzative.

Il numero 4), tra l'altro, sopprime la previsione, contemplata dalla precedente normativa, di dover effettuare un periodo di marcia controllata (cioè il periodo in cui si deve gestire l'impianto in modo controllato) in cui andare ad effettuare i campionamenti per valutare i

valori limite di emissione. E' stata introdotta, invece, la possibilità di considerare **un periodo rappresentativo di esercizio dell'impianto** senza condizionarne l'operatività.

Il numero 6), che incide sul comma 9, prevede che il gestore collabori con l'autorità competente per rendere più semplici i controlli funzionali all'accertamento del rispetto delle disposizioni della parte quinta del d.lgs. n. 152 del 2006 e, inoltre, che assicuri in ogni caso l'accesso ai punti di prelievo e di campionamento in condizioni di sicurezza.

1.3. Convogliamento delle emissioni (Modifiche all'articolo 270)

La **lettera d) dell'articolo 1** modifica l'articolo 270, al comma 8-bis, del Testo Unico Ambientale, il quale detta norme per l'individuazione degli impianti e il convogliamento delle emissioni estendendo tale disciplina anche ai medi impianti di combustione.

1.4. Limiti di emissione e disciplina dei controlli (Modifica all'articolo 271)

Con riguardo alle prescrizioni circa i limiti di emissione che lo stabilimento deve rispettare, nonché le modalità di monitoraggio e controllo del rispetto degli stessi, di cui all'articolo 271 del d.lgs. n. 152 del 2006, la **lettera e) dell'articolo 1**, oltre a intervenire sul comma 4 esplicitando la disciplina di riferimento (cioè il d.lgs. n. 155 del 2010), in luogo della espressione generica "normativa vigente" prevista dalla vecchia normativa, aggiunge, al comma 5, un riferimento esplicito alle **conclusioni sulle migliori tecnologie disponibili**, emanate o in via di emanazione a livello europeo, che saranno assunte come base di riferimento per la determinazione dei valori limite da applicare agli impianti. Questa previsione individua un riferimento certo e completo circa i parametri di valutazione dei suddetti valori limite.

Il **numero 14 dell'articolo 1** introduce due nuovi commi relativi **alle procedure da seguire nel caso si accerti la non conformità** dei valori misurati ai limiti di emissione prescritti:

- il comma 20-bis (**se non conformità accertata nel corso di controlli da parte dell'autorità competente**) quale prevede che l'autorità competente impartisce al gestore, con ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile (nei casi in cui le medesime prescrizioni non possano essere imposte sulla base di altre procedure);
- il comma 20-ter (**se non conformità accertata nel corso del monitoraggio effettuato dal gestore**) impone al gestore di procedere al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile (consentendo all'autorità di impartire prescrizioni dirette a tal fine), fissando un termine per l'adempimento. Si segnala che in caso di inosservanza di tale prescrizione, il gestore incorrerà nella sanzione ex articolo 279, comma 2.

- Inoltre, se la non conformità è in grado di determinare un pericolo per la salute o un significativo peggioramento della qualità dell'aria a livello locale, in entrambi i casi è prevista la cessazione dell'esercizio dell'impianto.

Viene, poi, estesa con il **numero 8) dell'articolo 1** l'applicazione delle norme ex articolo 271 anche ai medi impianti di combustione.

I controlli vengono disciplinati dai numeri 10) – 14) della **lettera e) dell'articolo 1**.

In particolare, il comma 17, all'articolo 271 del Codice dell'Ambiente, viene riformulato dal numero 10) precisando che le autorizzazioni devono individuare i metodi di campionamento ed analisi delle emissioni da utilizzare nelle attività di monitoraggio di competenza del gestore. Se l'autorizzazione non specifica tali modalità si fa riferimento alle *“norme tecniche CEN, o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche ISO o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti”*. Inoltre, sempre nel caso in cui l'autorizzazione non specifica circa i metodi per il monitoraggio di competenza del gestore utilizzati per l'accertamento del superamento dei valori limite, può essere utilizzato un sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni, sempre a cura del gestore, ma a condizione che sia conforme all'Allegato VI alla Parte Quinta del Codice ambientale (e che rispetti le procedure di garanzia di qualità delle norma UNI EN 14181) e che lo preveda l'autorizzazione.

Con riferimento al comma 18, il numero 11) della lettera e) stabilisce che l'autorizzazione per il monitoraggio delle emissioni di **competenza del gestore** deve contenere l'esecuzione di misure periodiche basate su metodi discontinui, oppure l'uso di sistemi di monitoraggio basati su metodi in continuo.

Un'ulteriore modifica riguarda la conferma che la competenza del gestore risiede esclusivamente nell'effettuazione del monitoraggio e non del controllo (come già previsto al numero 10).

Al numero 13) viene altresì chiarito che i sistemi di monitoraggio delle emissioni prescritti al gestore, non possono essere usati a fini di accertamento delle violazioni, eccetto il caso in cui si utilizzi un sistema di monitoraggio in continuo a cui l'autorizzazione attribuisce anche funzione di strumento per i controlli da parte dell'autorità.

1.5. Impianti e attività in deroga, autorizzazioni di carattere generale ed emissioni odorigene (Modifiche all'articolo 272 e introduzione dell'articolo 272-bis)

In primis, si segnala che la **lettera f) (numero 1)) dell'articolo 1**, attraverso il nuovo comma 1-bis, introduce alcune semplificazioni nel testo dell'articolo 272 del Codice Ambientale circa la gestione dei controlli riferiti agli impianti le cui emissioni sono scarsamente rilevanti in termini emissivi agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

In particolare, per gli **impianti con emissioni scarsamente rilevanti**, elencati nella parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del Codice, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del comma 1 dell'art. 272, viene demandata alla legislazione regionale l'individuazione dei metodi di campionamento e di analisi delle emissioni da utilizzare nei controlli, nonché la possibilità di imporre al gestore obblighi di monitoraggio.

Per quanto riguarda, invece, gli **impianti di combustione che utilizzano biomasse combustibili o biogas**, ove soggetti a valori limite di emissione applicabili ai sensi del comma 1 dell'art. 272, viene stabilito che l'autorità competente per il controllo può decidere di non effettuare o di limitare i controlli nell'ipotesi in cui il gestore dispone di una dichiarazione di conformità dell'impianto rilasciata dal costruttore. Lo stesso vale nell'ipotesi in cui, sulla base di un controllo documentale, risultano regolarmente applicate le apposite istruzioni tecniche per l'esercizio e per la manutenzione previste dalla dichiarazione.

Il numero 2) della lettera f) dell'articolo 1 introduce una serie di modifiche sul comma 2 al fine di estendere il campo di applicazione delle **autorizzazioni di carattere generale**.

In particolare, le autorizzazioni generali sono adottate con priorità per gli stabilimenti in cui sono presenti le tipologie di impianti e di attività elencate alla Parte II dell'allegato IV alla Parte Quinta del Codice.

Per le ipotesi in cui sussistono diverse tipologie di impianti all'interno dello stesso stabilimento ma che formano oggetto di categorie di autorizzazioni generali diverse tra loro, viene introdotta espressamente riconosciuta ora la possibilità di ottenere tali autorizzazioni per i vari impianti di cui si compone lo stabilimento.

Inoltre, si consente all'autorità competente, per gli impianti degli stabilimenti soggetti ad autorizzazione generale, di stabilire apposite prescrizioni finalizzate a predefinire i casi e le condizioni in cui il gestore è tenuto alla captazione e al convogliamento delle emissioni. Al di fuori di tali casi e condizioni viene esclusa l'applicazione delle norme dettate dall'art. 270 sul convogliamento delle emissioni (secondo periodo del nuovo testo del comma 2).

Inoltre, negli stabilimenti in cui sono presenti impianti e attività soggetti a diverse tipologie di autorizzazioni generali e le relative emissioni sono convogliate a punti di emissione comuni, si applicano i valori limite più severi prescritti in tali autorizzazioni per ciascuna sostanza interessata.

Con riguardo al comma 3, è stabilito l'allungamento della **durata delle autorizzazioni generali fino a 15 anni**, la prescrizione per cui la domanda di adesione deve recare l'individuazione specifica degli impianti e delle attività a cui fare riferimento nell'ambito delle autorizzazioni vigenti e, l'inserimento di una disposizione secondo la quale le procedure e le tempistiche previste dall'articolo in esame si applicano in luogo di quelle

previste dalle norme generali vigenti in materia di comunicazioni amministrative e silenzio-assenso.

Il numero 3) introduce disposizioni volte a disciplinare le autorizzazioni generali per i medi impianti di combustione, ed in particolare specifica l'obbligo di inserire anche le voci previste nella parte IV-bis dell'allegato I alla Parte Quinta del Codice, escluse quelle riportate alle lettere a), g) e h);

Il numero 4 modifica il comma 4 dell'articolo 272 che disciplina **il rapporto tra autorizzazioni generali e utilizzo di sostanze pericolose**. Si prevede, nello specifico, l'impossibilità di accedere alle c.d. autorizzazioni generali qualora, nell'impianto o nell'attività, si utilizzino sostanze o miscele con indicazione di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd.

Vengono poi apportate modifiche al comma 5 ed introdotto un nuovo comma 5-bis dell'articolo 272 al fine di disciplinare i casi di applicazione delle norme del Titolo I della Parte Quinta del Codice (artt. 267-281). In particolare, si dispone:

- l'applicazione delle norme del Titolo I alle emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati **all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro**;
- la **non applicazione** del titolo I a valvole di sicurezza, dischi di rottura e **altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza**, salvo quelli che l'autorità competente stabilisca di disciplinare nell'autorizzazione.

Sono comunque soggetti al titolo I gli impianti che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, **operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento**; la sottoposizione ad autorizzazione degli stabilimenti destinati alla difesa nazionale, ma solo nel caso in cui in essi siano ubicati medi impianti di combustione (comma 5-bis). In tal caso il comma 5-bis dispone altresì che l'autorizzazione dello stabilimento prevede valori limite e prescrizioni solo per tali impianti.

Con specifico riferimento alle disposizioni aventi ad oggetto le emissioni odorigene, si rappresenta che il numero 8) della lettera f) introduce nel Codice il nuovo art. 272-bis, che **consente alle Regioni di prevedere misure per la prevenzione e limitazione delle emissioni odorigene degli stabilimenti**. Tali misure possono tradursi in limiti di emissione per le sostanze odorigene, espressi in concentrazione di unità odorimetriche per metro cubo di aria, di specifiche portate massime espresse in unità odorimetriche al secondo, o di prescrizioni impiantistiche per mitigare tali emissioni. Tuttavia, l'articolo 272-bis prevede il coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti per promuovere l'elaborazione d'indirizzi in relazione alle misure previste dall'articolo in esame, in modo tale da garantire l'armonizzazione delle diverse discipline regionali.

1.6. Grandi impianti di combustione ed emissioni delle raffinerie (modifiche all'articolo 273)

Il numero 1) della **lettera g) dell'articolo 1** modifica l'art. 273 del Codice, relativo ai grandi impianti di combustione, per coordinare le regole di aggregazione (art. 273, comma 9) stabilite per i grandi impianti di combustione con quanto previsto al riguardo dall'articolo 29 della direttiva 2010/75/CE sulle emissioni industriali.

Rispetto al testo della precedente normativa del comma 9, dell'art. 273, che porta a considerare come un unico impianto tutti gli impianti localizzati nello stesso stabilimento, la principale novità introdotta dal nuovo testo è **la restrizione dell'aggregazione ai soli impianti con potenza termica pari o superiore a 15 MW**, in linea con quanto disposto dall'art. 29, paragrafo 3, della direttiva 2010/75/UE.

In tal senso, viene altresì chiarito che la somma delle potenze degli impianti **deve essere pari o superiore a 50 MW** per considerare l'impianto come un grande impianto di combustione.

Altra novità è quella che prevede l'introduzione di **un'ulteriore condizione per l'aggregazione di più impianti** ovvero che le loro emissioni devono essere **convogliate o convogliabili**, sulla base di una valutazione delle condizioni tecniche ed economiche svolta dalle autorità competenti, **ad un solo punto di emissione**. Inoltre, viene introdotta una fattispecie esclusa dall'aggregazione: il terzo periodo del nuovo testo del comma 9 dispone, infatti, che non sono considerati, ai fini dell'aggregazione, gli impianti di riserva che funzionano in sostituzione di altri impianti quando questi ultimi sono disattivati.

Con specifico riferimento alle **emissioni delle raffinerie** viene disposta l'abrogazione del comma 13 dell'art. 273 del Codice poiché, come sostiene la relazione illustrativa, *“la specifica norma ivi prevista in materia di calcolo dei valori limite da applicare agli impianti di combustione presenti in una raffineria è stata superata dalle conclusioni sulle BAT che hanno disciplinato nel merito le stesse raffinerie”*.

Ciò anche in linea con quanto previsto dalla lettera n) del comma 10 dell'art. 273-bis che dispone l'esclusione dal campo di applicazione del decreto dei medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria (anche unitamente ad altri combustibili) per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas.

1.7. Medi impianti di combustione (nuovo articolo 273-bis)

Con riferimento ai **medi impianti di combustione**, il nuovo articolo 273-bis del Codice, inserito dal n. 3) della lettera g), contiene la maggior parte delle prescrizioni che derivano dal recepimento della direttiva europea.

I commi 1 e 2 dell'art. 273-bis indicano le procedure autorizzative a cui sono soggetti gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione e, nello specifico:

- **l'autorizzazione alle emissioni di carattere ordinario** (articolo 269 Codice ambiente) o di carattere generale (articolo 272, comma 3-bis, Codice ambiente);
- **l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)**, in caso di installazioni rientranti nel campo di applicazione di tale disciplina;
- **l'autorizzazione** (ordinaria o semplificata, disciplinata rispettivamente dagli artt. 208 e 214 del Codice) **per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti**, in caso siano presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse derivanti da rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta del Codice.

Il comma 3 dell'art. 273-bis, peraltro, dispone che i **limiti di emissione** e le prescrizioni di esercizio, determinati in sede di istruttoria autorizzativa, **non possono essere meno restrittivi** rispetto ai pertinenti valori e prescrizioni previsti agli allegati I e V alla parte quinta del Codice (che disciplinano i valori di emissione e le prescrizioni validi in via generale e con specifico riferimento a polveri e sostanze organiche liquide); dalle normative regionali e locali e dai piani regionali di qualità dell'aria e dalle autorizzazioni soggette al rinnovo.

Nel caso in cui i medi impianti di combustione siano ubicati in installazioni soggette ad AIA, il comma 4 dell'art. 273-bis dispone che i valori limite di emissione e le prescrizioni di esercizio degli allegati I e V alla Parte Quinta del Codice e delle normative regionali e locali e dei piani regionali di qualità dell'aria sono presi in esame nell'istruttoria dell'AIA, ai fini previsti all'articolo 29-sexies, comma 4-ter, Codice ambiente.

Il comma 5 dell'art. 273-bis disciplina **la decorrenza dei nuovi limiti di emissione** prevedendo che dovranno essere rispettati dai **medi impianti di combustione esistenti**, ossia da quelli in esercizio alla data del 20 dicembre 2018:

- a partire dal **1° gennaio 2025**, nel caso di impianti di potenza termica nominale superiore a 5 MW;
- a partire dal **1° gennaio 2030**, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW.

Fino a tali date basterà rispettare i limiti previsti dalle vigenti autorizzazioni o, per i medi impianti di combustione che prima del 19 dicembre 2017 erano elencati all'allegato IV-parte I, alla Parte Quinta del Codice, gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. Per quanto riguarda i nuovi impianti di combustione medi i nuovi limiti di emissione si applicano a decorrere dal **20 dicembre 2018**.

Ai fini **dell'adeguamento alle disposizioni dell'articolo in esame**, il comma 6 impone al gestore di stabilimenti dotati di un'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera (prevista dall'art. 269), in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, di **presentare una domanda autorizzativa almeno 2 anni prima** della decorrenza dei nuovi limiti di emissione (vale a dire entro il 1° gennaio 2023 per gli impianti di potenza

superiore a 5 MW, oppure entro il 1° gennaio 2028 per gli impianti di potenza uguale o inferiore a tale soglia).

Lo stesso comma stabilisce che l'adeguamento può essere altresì previsto nelle ordinarie domande di rinnovo periodico dell'autorizzazione presentate prima di tale termine di due anni.

Sulla base della domanda, l'autorità competente aggiorna l'autorizzazione dello stabilimento con un'istruttoria limitata ai medi impianti di combustione esistenti o la rinnova con un'istruttoria estesa all'intero stabilimento. Nelle ipotesi di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva, il gestore comunica tale condizione all'autorità competente quantomeno due anni prima della decorrenza di tali nuovi limiti.

Inoltre, in base al comma 7, **entro lo stesso termine di 2 anni prima** della decorrenza dei nuovi limiti, sono altresì presentate le domande di:

- **adesione alle autorizzazioni di carattere generale**, per gli stabilimenti in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti;
- **autorizzazione degli stabilimenti**, in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti, che non erano soggetti ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera secondo la normativa vigente prima del 19 dicembre 2017;
- **autorizzazione per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti** (ai sensi degli articoli 208 o 214 Codice ambiente) degli stabilimenti in cui sono presenti medi impianti di combustione alimentati con le biomasse derivanti da rifiuto previste all'allegato II alla Parte Quinta. Tali domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva;
- **rinnovo e riesame delle AIA delle installazioni** in cui sono ubicati medi impianti di combustione esistenti. Le medesime domande sono sostituite da una comunicazione in caso di autorizzazioni che già prescrivono valori limite e prescrizioni conformi a quelli nuovi previsti dalla direttiva.

Entro 30 giorni dalla ricezione delle domande citate, in base al comma 13, l'autorità competente avvia il procedimento istruttorio e comunica tempestivamente tale avvio al richiedente.

Il comma 8 dell'art. 273-bis dispone circa **l'aggregazione degli impianti di combustione medi**. Rispetto alla disciplina prevista dal numero 1) della lettera g), nella disposizione in esame non sono richiamate le soglie minime di potenza degli impianti da aggregare (15 MW) e si prevede che, qualora la potenza risultante dall'aggregazione superi i 50 MW (alle condizioni previste dal citato comma 9 dell'art. 273), l'unità aggregata sarà considerata come un grande impianto di combustione.

Il comma 10 dell'art. 273-bis elenca **le tipologie di impianti e dispositivi esclusi dal regime dei medi impianti di combustione²**, riprendendo, in gran parte, le tipologie considerate dall'articolo 2 della direttiva, con alcune differenze. La lettera a) del paragrafo 3 dell'articolo 2 della direttiva 2193/2015, esclude i grandi impianti di combustione e gli impianti di incenerimento e co-incenerimento. L'esclusione di questi ultimi è prevista dalla lettera q) dell'articolo 10 del nuovo art. 273-bis, mentre la disposizione non fa riferimento all'esclusione dei grandi impianti di combustione. In proposito, si segnala che i grandi impianti di combustione sono disciplinati dall'art. 273 e che pertanto (anche alla luce delle definizioni normative contenute nell'art. 268) ad essi non si applica l'art. 273-bis.

La lettera p), del comma 10, dell'art. 273-bis, che esclude gli impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali, corrisponde alla fattispecie contemplata dalla lettera b) del paragrafo 3 dell'art. 2 della direttiva, che esclude gli impianti di combustione disciplinati dalla direttiva 97/68/CE. Peraltro, si segnala che il più volte citato comma 10 non sembra recare una disposizione corrispondente a quella di cui alla lettera c) del paragrafo 3 dell'art. 2 della direttiva 2193/2015/UE, che esclude gli impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 5 MW, che utilizzano esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto da volatili, di cui all'art. 9, lettera a), del regolamento (CE) n. 1069/2009, come combustibile.

I commi 11 e 12 dell'art. 273-bis recano le norme relative al **registro documentale** sui medi impianti di combustione presso le autorità competenti e **all'accesso del pubblico alle informazioni** ivi contenute, anche attraverso sistemi informatici.

Per quanto riguarda le possibili esenzioni dall'obbligo di adeguarsi ai valori limite, previste dai paragrafi 3 e 8 dell'art. 6 della direttiva 2193/2015/UE, sono recepite dai commi 15 e 16 dell'art. 273-bis e l'unica differenza sostanziale rispetto alla direttiva, risiede nel fatto che nel comma 15 **non viene recepito il limite di emissione per le polveri** (fissato in 200 mg/Nm³), che deve essere comunque rispettato dagli impianti alimentati a combustibili solidi.

Vengono, poi, chiarite le condizioni per **differire l'obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione per alcune tipologie di impianto**, in linea con il dettato dei paragrafi 5 e 6 dell'art. 6 della direttiva 2193/2015/UE (commi 17 e 18 dell'art. 273-bis) e anche qui l'unica differenza sostanziale rispetto alla disciplina di matrice europea, risiede nel fatto che nel comma 17 non viene recepito il limite di emissione per le polveri (fissato in 150 mg/Nm³) per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW che forniscono almeno metà della produzione di calore ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda.

² vd. appendice 2 per l'elenco degli impianti e attività non soggetti alla disciplina dei medi impianti di combustione.

Con specifico riferimento alle condizioni per differire l'obbligo di adeguamento ai valori limite di emissione per alcune tipologie di impianti, si rimanda a quanto prescritto dai commi 17 e 18 dell'art. 273-bis che, rispetto alla direttiva non recepiscono il limite di emissione per le polveri (fissato in 150 mg/Nm³) per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica superiore a 5 MW che forniscono almeno metà della produzione di calore ad una rete pubblica di teleriscaldamento sotto forma di vapore o acqua calda.

I commi da 19 a 21 dell'art. 273-bis definiscono le procedure da seguire nelle ipotesi particolari di interruzione delle forniture di combustibili.

Il comma 14, pur se collocato all'interno del nuovo art. 273-bis del Codice, non detta disposizioni relative ai medi impianti, ma riguarda i valori limite di emissione degli **impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas**, installati prima del 19 dicembre 2017 (quindi fuori dal campo di applicazione della direttiva 2193/2015/UE). Per tali impianti viene stabilito che i pertinenti valori di emissione previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030 e che, fino a tale data, devono invece essere rispettati gli eventuali valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1.

1.8. Composti organici volatili (Modifiche agli articoli 275-277)

La lettera i) dell'art. 1 del d.lgs. in esame inserisce una disposizione volta ad ammettere l'applicazione di valori limite espressi come emissioni totali equivalenti, negli stabilimenti caratterizzati da elevate soglie di consumo di solventi. In virtù di tale estensione è consentito all'autorità competente di valutare anche, tenuto conto delle specifiche attività svolte, la sussistenza della possibilità di assicurare un efficace controllo sul rispetto di tali valori.

La lettera l) dell'art. 1 del d.lgs. in esame chiarisce che gli stabilimenti in cui sono presenti gli impianti di caricamento di benzina presso i terminali non sono soggetti all'autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera, disciplinata dall'articolo 269.

1.9. Poteri di ordinanza (Modifiche all'articolo 278)

Il nuovo comma 1-bis dell'articolo 278 del Testo Unico Ambientale, aggiunto dalla lettera n), dell'art. 1 del d.lgs. in esame, stabilisce che resta ferma la possibilità di adottare le ordinanze previste all'art. 271, comma 20-bis, con le quali l'autorità competente può impartire al gestore prescrizioni dirette al ripristino della conformità nel più breve tempo possibile, in caso di non conformità dei valori misurati ai valori limite prescritti, accertata nel corso dei controlli.

1.10. Sanzioni (Modifiche all'articolo 279 del Codice)

La lettera o) dell'art. 1 del d.lgs. in esame apporta una serie di modifiche all'art. 279 del Codice dell'ambiente che disciplina le sanzioni (vd. tabella 2.).

Una prima parte di modifiche è orientata **all'incremento degli importi delle ammende** oggi previste. Un'ulteriore modifica prevede poi **l'estensione delle sanzioni** previste nei casi in cui, in violazione dell'articolo 269, comma 8, del Codice, non si proceda ad autorizzare una modifica sostanziale o a dare comunicazione di una modifica non sostanziale comunicata, ai casi in cui la violazione faccia riferimento ad **obblighi di autorizzazione** (delle modifiche sostanziali) o **di comunicazione** (delle altre modifiche) previsti dalla disciplina in materia di AUA.

I numeri 2) e 3) della lettera o), hanno lo scopo di scindere in due commi (2 e 2-bis) l'attuale disposizione contenuta nel comma 2 dell'art. 279, al fine di differenziare la sanzione applicabile per l'inosservanza dei limiti di emissione (che resta disciplinata dal comma 2, in cui viene anche operato un aggiornamento dell'importo della sanzione stessa) da quella per **l'inosservanza delle prescrizioni**. Per tale ultima fattispecie, infatti, sono previste (dal nuovo comma 2-bis dell'art. 279) **sanzioni amministrative pecuniarie**, mentre la norma vigente prevede l'arresto o l'ammenda.

Il numero 4) della lettera o) integra il testo del comma 3 dell'art. 279 del Codice, al fine di introdurre le sanzioni amministrative per l'inosservanza dei nuovi obblighi di comunicazione introdotti dall'art. 273-bis, comma 6 e comma 7, lettere c) e d), del Codice.

Tabella 2. – Sanzioni previste dal d.lgs. n.183 del 2017

Violazione	Sanzione prevista da d.lgs. n. 183 del 2017
Installazione o esercizio dell'impianto in assenza di autorizzazione alle emissioni o con autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata. Modifica sostanziale non autorizzata	Arresto da due mesi a due anni o ammenda da 1.000 a 10.000 euro
Modifica non sostanziale senza effettuare la preventiva comunicazione	Sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.000 euro
Violazione dei valori limite di emissione	Arresto fino ad un anno o ammenda fino a 10.000 euro
Violazione delle prescrizioni contenute nelle normative nazionali o regionali o nei provvedimenti autorizzativi o altrimenti imposte dall'autorità competente	Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro
Mancata comunicazione, per i medi impianti di combustione, all'autorità competente ai sensi dell'art. 273-bis, comma 6 e 7 lettera c) e d).	Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.500 euro

Violazione delle prescrizioni previste dagli artt. 276 (relativo alle emissioni di COV da depositi di benzina e dalla distruzione dai terminali agli impianti di distribuzione) e 277 (relativo al recupero di COV prodotti durante le operazioni di rifornimento presso gli impianti di distribuzione)

Sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 a 155.000 euro

2. Articolo 2 - Modifiche ai Titoli II e III della Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 2 del d.lgs. n. 183 del 2017 modifica la Parte Quinta del Codice, che reca norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, in particolare nei Titoli II e III, in materia, rispettivamente, di **impianti termici civili e di combustibili**.

La lettera a) del comma 1 va a modificare l'articolo 282 del codice, definendo, nel Titolo II, l'ambito di applicazione in materia di impianti termici civili aventi potenza termica nominale inferiore a 3 MW.

Al punto 2) si pone a carico del produttore di impianti termici civili l'attestazione, per ciascun modello prodotto, della conformità alle caratteristiche tecniche previste e l'idoneità a rispettare i valori limite di emissione di cui all'articolo 286 Codice ambiente. Si prevede che l'idoneità deve risultare da apposite prove, effettuate secondo le pertinenti norme EN da laboratori accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 per i metodi di prova relativi ai parametri per i quali si effettua la misura, e che i rapporti siano tenuti a disposizione dal produttore. Ciascun impianto termico civile messo in commercio deve essere quindi accompagnato dalla attestazione e dalle istruzioni relative all'installazione.

Per quanto riguarda le **autorizzazioni e le registrazioni** si apportano modifiche all'articolo 284 del Codice prevedendo l'obbligo di verifica e dichiarazione da parte dell'installatore che l'impianto è dotato della attestazione prevista all'articolo 282, comma 2-bis e aggiungendo all'articolo 284 del Codice i tre nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater. Tali commi prevedono:

- che i medi impianti termici civili messi in esercizio o soggetti a modifica a partire dal 20 dicembre 2018 devono essere preventivamente iscritti nel **registro autorizzativo**;
- che i medi impianti termici civili messi in esercizio prima del 20 dicembre 2018 devono essere **iscritti nel registro autorizzativo previsto al comma 2-quater entro il 1° gennaio 2029**;
- che ciascuna autorità competente è **tenuta a curare un registro per l'iscrizione dei medi impianti termici civili**, effettuando o negando l'iscrizione nel registro autorizzativo entro trenta giorni dalla ricezione degli atti previsti (lettera c).

Tra le successive modifiche particolarmente rilevanti riscontriamo quelle introdotte dalla lettera e) le quali riguardano l'articolo 286 del Codice relativo ai **valori limiti di emissione**. Esse prevedono, innanzitutto, che le emissioni rispettino, oltre ai limiti previsti dal Codice, anche quelli sanciti dai piani e dai programmi di qualità dell'aria redatti dalle Regioni ed introducono i riferimenti ai valori limite da rispettare anche per i medi impianti termici civili.

3. Articolo 3 – Modifiche all'allegato I, Parti I, III, e IV, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006

L'articolo 3 modifica in più punti l'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, **il quale fissa i valori di emissione per le sostanze inquinanti di alcune tipologie di impianti**.

Ulteriori modifiche all'Allegato I sono volte ad adeguare le disposizioni alla nuova disciplina, nonché ad elencare gli elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili, in conformità con la direttiva 2193/2015/UE.

Il **comma 1** prevede la sostituzione della Parte I dell'Allegato I alla Parte Quinta del Codice, in cui vengono riportate le disposizioni generali. Rispetto alla normativa precedente, tali disposizioni precisano che per gli impianti delle installazioni di cui alla Parte Seconda, per i quali sono state emanate apposite BAT-AEL, i valori limite previsti nelle BAT-AEL, in relazione alle sostanze ivi considerate, si applicano in luogo di quelli previsti, per le sostanze alle Parti II e III dell'Allegato I.

Il **comma 2** prevede la sostituzione dei paragrafi 1,2,3,4 dell'allegato I, Parte III, alla Parte Quinta del Codice, con i corrispondenti paragrafi riportati nell'allegato II del d.lgs. in esame in relazione ai **medi impianti di combustione**, prevedendo nuovi appositi valori limite.

In particolare, per i suddetti impianti, che possono essere di combustione, di essiccazione, motori fissi a combustione interna, e turbine a gas fisse, in funzione del tipo di combustibile impiegato (combustibili solidi, liquidi, gassosi e multi combustibili), sono previste apposite tabelle riferite, rispettivamente, ai valori delle polveri, degli ossidi di azoto e del biossido di zolfo applicabili agli impianti nuovi e agli impianti esistenti.

In tal proposito, è importante sottolineare come la relazione illustrativa al d.lgs. in esame precisa che *“i valori limite sono stati individuati facendo riferimento ai valori previsti dalla direttiva, mantenendo, ove più severi, quelli previsti dalla normativa vigente. In aggiunta sono stati previsti, in alcuni casi di impianti alimentati a biomassa, valori guida (più severi di quelli della direttiva) per orientare gli strumenti pianificatori ed autorizzativi nelle zone in cui siano superati i vigenti valori europei di qualità dell'aria. Tali valori guida corrispondono in tutti i casi a limiti già vigenti ed applicati in alcune regioni italiane.”*

Per quanto riguarda i valori limite di emissione per gli **impianti di combustione di potenza termica inferiore a 1 MW alimentati a biomasse o biogas**, installati prima del

19 dicembre 2017, questi sono riportati nelle tabelle dei nuovi paragrafi dell'allegato I, Parte III, introdotti dall'allegato II del decreto in esame. Inoltre, in base al comma 14 del nuovo art. 273-bis, si stabilisce che, per tali impianti, i pertinenti valori limite di emissione previsti all'allegato I alla Parte Quinta devono essere rispettati entro il 1° gennaio 2030, mentre, fino a tale data, valgono i valori limite applicabili ai sensi dell'articolo 272, comma 1. Altra modifica importante rispetto al precedente allegato vigente è quella relativa all'inserimento nelle tabelle di appositi valori guida (contrassegnati da asterisco) per i provvedimenti di attuazione dell'articolo 271, commi 3,4 e 5 del Codice, ai quali le Regioni possono riferirsi nel rilascio di autorizzazioni per indirizzare i piani di qualità dell'aria per quelle zone dove sono stati registrati superamenti di un valore limite previsto dal d.lgs. n. 155 del 2010.

Il **comma 3** sopprime la sezione 1 della Parte IV dell'allegato I, che nella precedente normativa regolava i valori di emissione e le prescrizioni relativi alle raffinerie, in quanto la relativa disciplina è interamente coperta dalle conclusioni sulle BAT previste dalla normativa AIA.

Infine, il **comma 5** introduce la nuova parte IV-bis dell'allegato I, alla Parte Quinta, la quale indica gli **elementi minimi dell'autorizzazione e della registrazione** dei medi impianti di combustione e dei medi impianti termici civili tra cui:

- Nome e sede legale del gestore e sede dello stabilimento in cui sono ubicati gli impianti, se fissi;
- Classificazione dei combustibili utilizzati (biomassa solida, altri combustibili solidi, gasolio, altri combustibili liquidi, gas naturale, altri combustibili gassosi) e relativa quantitativi;
- Potenza termica nominale;
- Numero previsto di ore operative annue;
- Carico medio di processo;
- Data di messa in esercizio o, se tale data non è nota, prove che la messa in esercizio dei medi impianti di combustione esistenti sia antecedente al 20 dicembre 2018.

4. Articolo 4 - Modifiche agli allegati IV, V, VI e IX alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152 del 2006

4.1. *Impianti e attività non sottoposti ad autorizzazione alle emissioni*

Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto in esame modifica l'allegato IV, Parte I, alla Parte Quinta del codice ambientale in materia di attività ed impianti con emissioni in atmosfera trascurabili e per i quali non è richiesta l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 272, comma 1, Codice ambiente.

La **lettera a)** fa riferimento agli **impianti di essiccazione di materiali vegetali** modificando la lettera v-bis dell'allegato. L'esenzione si applica a impianti con potenza termica nominale uguale o inferiore a 1 MW, se alimentati a bio-masse o a biodiesel o a gasolio come tale o in emulsione con biodiesel, e uguale o inferiore a 3 MW, se alimentati a metano o a GPL o a biogas.

La modifica apportata dal decreto in esame ha soppresso la specifica "*per corpo essiccante*".

Le **lettere b), c) e d)** vanno a modificare l'allegato IV al fine di applicare l'esenzione dall'autorizzazione ai soli impianti con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (in alcuni casi anche inferiore o uguale a 1 MW), quindi non rientrati tra i medi impianti di combustione, laddove, in alcuni casi l'esenzione si applica attualmente ad impianti con potenza superiore a tale soglia.

Tali modifiche prevedono l'esenzione di:

- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, **alimentati a biomasse** con potenza termica nominale inferiore a 1 MW (l'esenzione si applicava, ex lett. bb) del par. 1 dell'allegato, anche agli impianti di potenza "pari" a 1 MW);
- impianti di combustione alimentati a metano o a GPL di potenza inferiore a 1 MW;
- impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, **alimentati a biogas** di potenza termica nominale inferiore o uguale a 1 MW;
- gruppi elettrogeni e gruppi elettrogeni di cogenerazione **alimentati a metano o a GPL**, di potenza termica nominale inferiore o pari a 1 MW;
- impianti di combustione connessi alle **attività di stoccaggio dei prodotti petroliferi** funzionanti per meno di 2200 ore annue, di potenza termica nominale inferiore 1 MW (la vecchia normativa prevedeva 5 MW se alimentati a metano o GPL ed inferiore a 2,5 MW se alimentati a gasolio).

L'esenzione da autorizzazione si applica anche a laboratori di analisi e ricerca, in quanto **la lettera e)** va a sopprimere la norma che stabiliva tale applicabilità. In particolare, si faceva riferimento a laboratori che emettevano in atmosfera sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o, ancora, sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate.

Tra le altre disposizioni importanti sottolineiamo la **lettera g)**, la quale specifica l'esenzione dall'autorizzazione per i frantoi di materiali vegetali (nella normativa precedente si faceva riferimento a "frantoi" in generale).

4.2. **Controllo e monitoraggio delle emissioni**

Il comma 2 dell'art. 4 modifica l'allegato VI della Parte Quinta del Codice, a partire dalla rubrica che viene dedicata ai "*Criteri per i controlli e il monitoraggio delle emissioni*".

Si sottolineano diverse norme rilevanti tra cui l'introduzione, alla **lettera b)**, di una modifica circa la definizione di **valore medio giornaliero**, correggendo gli orari di inizio e fine rilevazione delle emissioni.

Successivamente la **lettera c)** modifica il criterio di valutazione della conformità ai valori limite di un impianto in caso di **misurazioni discontinue**. La versione della normativa precedente faceva riferimento invece alla media di almeno tre letture consecutive in un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni più gravose. La modifica introdotta dal decreto in esame considera la media dei valori analitici di tre campioni consecutivi secondo il metodo di campionamento individuato dall'autorizzazione. Se il periodo minimo di campionamento ha una durata superiore alle tre ore, è possibile utilizzare un solo campionamento ai fini della valutazione della conformità ai valori limite.

Le lettere f), h) e i) inseriscono diversi riferimenti a norme UNI nell'ambito del controllo e monitoraggio delle emissioni. In particolare, la **lettera f)** stabilisce che nel caso di grandi impianti di combustione, cementifici, vetrerie e acciaierie trova applicazione la norma UNI EN 14181 concernente "*Emissioni da sorgente fissa – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici*". La **lettera h)**, sostituendo il punto n. 3.3, inserisce il riferimento alla norma UNI EN 15267 in materia di verifica di idoneità dei sistemi di monitoraggio in continuo. La **lettera i)**, modificando il punto n. 3.5, introduce il riferimento alla norma UNI EN 15259 in relazione al posizionamento della sezione di campionamento che dovrà essere, come già previsto dalla precedente normativa, accessibile e agibile in sicurezza per le necessarie rilevazioni.

La **lettera m)** introduce il nuovo paragrafo 5-bis, il quale reca nuove disposizioni per i **medi impianti di combustione** in aggiunta a quanto era già previsto dai paragrafi da 1 a 5 dell'allegato in esame.

Il punto 5-bis.1 del nuovo paragrafo stabilisce che, in caso di **monitoraggio in continuo** delle emissioni, si applicano le disposizioni relative ai grandi impianti, in luogo di quanto previsto dai citati paragrafi da 1 a 5, per quanto riguarda il monitoraggio e controllo delle emissioni, nonché alla conformità ai valori limite di emissione (di cui ai punti 4 e 5, sezione 8, Parte II, dell'allegato II alla Parte quinta). In tali casi i valori limite si intendono rispettati quando, durante un anno civile (punto 5-bis.1):

- il 95% di tutti i valori medi orari convalidati non supera il **200%** dei pertinenti valori limite di emissione; per "valore medio orario" (punto 1.1, lett. e)) si intende la media aritmetica delle misure istantanee valide effettuate nel corso di un'ora solare;
- nessun valore medio giornaliero convalidato supera il **110%** dei pertinenti valori limite di emissione o, in caso di impianti composti esclusivamente da caldaie

alimentate a carbone, il **150%** dei pertinenti valori limite di emissione; per "valore medio giornaliero" si intende (punto 1.1, lett. f)) la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati ossia dalle 00:00:00 alle 23:59:59;

- **nessun valore medio mensile convalidato supera i pertinenti valori limite di emissione**; per "valore medio mensile" si intende (punto 1.1, lett. h)) la media aritmetica dei valori medi orari validi rilevati nel corso del mese; per mese, salvo diversamente specificato, si intende il mese di calendario.

Il punto 5-bis.2 del nuovo paragrafo stabilisce che il gestore dello stabilimento ove è ubicato un medio impianto di combustione ottempera agli obblighi di tenuta di dati previsti dall'allegato VI in commento e dall'art. 271, comma 14, 20-*bis* e 20-*ter* sulla base di quanto previsto dalla nuova appendice 4-*bis* introdotta dalla norma in esame (*cf.* oltre). I dati possono essere soggetti ad invio periodico (anche informatizzato) secondo quanto stabilito dall'autorizzazione per le emissioni; ove sia prevista l'esenzione dal rilascio dell'autorizzazione, è l'autorità di controllo che può prevedere tale invio periodico (punto 5-bis.4).

In ogni caso i dati, ovvero l'autorizzazione rilasciata ai sensi degli artt. 269, 272 o 272-*bis*, sono messi a disposizione dell'autorità di controllo senza ritardo ove questa ne faccia richiesta o quando un cittadino faccia richiesta di accesso ai dati (5-bis.5).

Ai sensi del punto 5-bis.3 le comunicazioni, poste in capo al gestore ai sensi del citato art. 271, commi 14 e 20, relative a guasti o anomalie che compromettano il rispetto dei valori limite, ovvero, alla non conformità accertata in sede di monitoraggio, sono effettuate secondo il formato stabilito dalla normativa regionale.

Il punto 5-bis.6 stabilisce che per gli impianti medi i valori di emissione sono misurati in **periodi di normale funzionamento dell'impianto** in cui è utilizzato il combustibile, o la miscela, che può determinare il livello più elevato.

Il gestore assicura l'esecuzione delle misurazioni delle sostanze che sono soggette a limiti di emissione e, in ogni caso, del **monossido di carbonio** (5-bis.7).

Se si utilizza un sistema di monitoraggio in continuo l'autorizzazione deve prevedere specifiche modalità di misurazione (svolte con il metodo utilizzato dall'autorità di controllo) e di comunicazione delle stesse. In ogni caso si dovrà prevedere **almeno una verifica annuale mediante misurazioni parallele** (5-bis.8). Anche con riferimento a misure con metodo discontinuo, nell'ambito del monitoraggio di competenza del gestore, si deve prevedere, sempre nell'autorizzazione, almeno una misurazione annuale. La prima di tali misurazioni deve essere effettuata entro quattro mesi dalla data di messa in esercizio dell'impianto o da quella del perfezionamento del rilascio dell'autorizzazione (o dell'adesione alle autorizzazioni di carattere generale) se più recente (5-bis.9 e 5-bis.10).

Le disposizioni del nuovo paragrafo 5-bis si applicano a partire dal **1° gennaio 2025** e, in caso di impianti di potenza termica nominale pari o inferiore a 5 MW, a partire dal **1°**

gennaio 2030 (articolo 273-*bis*, comma 5, introdotto dall'art. 1 del decreto). Fino a tali date si applicano i paragrafi da 1 a 5 dell'allegato in esame (5-bis.11).

Il **comma 3** sostituisce la parte III dell'allegato IX relativa ai valori di emissione degli **impianti termici civili**. Il nuovo allegato integra la disciplina in materia con alcune disposizioni specifiche sugli impianti medi.

In particolare la sezione I è dedicata ai valori limite per gli impianti che utilizzano **combustibili diversi da biomasse e da biogas**, mentre la sezione II e la sezione III fanno riferimento agli impianti che utilizzano tali tipologie di combustibili.

Infine, la sezione 4 è dedicata ai **metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni**.

5. Articolo 5 – Norme finali

L'articolo 5, oltre a disciplinare l'entrata in vigore delle disposizioni del decreto, ovvero il 19 dicembre 2017 detta le disposizioni applicabili agli impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali e che, alla predetta data, utilizzano sostanze o miscele pericolose, al fine di assoggettarli (entro i successivi 3 anni) alla procedura di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera.

In particolare, al comma 2, è previsto che gli **impianti o attività ricompresi in autorizzazioni generali** e **che**, in seguito alla data di entrata in vigore del decreto, **utilizzano sostanze o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd** (ai sensi del regolamento CLP) il gestore deve **presentare all'autorità competente, entro 3 anni** dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, **una domanda di autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera** (cioè ai sensi dell'art. 269 del Codice), in luogo dell'autorizzazione di carattere generale.

Qualora il gestore non provveda, lo stabilimento si considera in esercizio **senza autorizzazione**.

In tal senso, si ricorda che il nuovo testo del primo periodo del comma 4 dell'art. 272 (come riscritto dal numero 4) della lettera f) dell'art. 1 del decreto in esame) prevede, tra l'altro, il divieto di accedere al canale semplificato delle autorizzazioni di carattere generale nei casi in cui siano utilizzate, nell'impianto o nell'attività, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd (ai sensi del regolamento CLP).

Per tale motivo, quindi la norma in esame prevede che, nei suddetti casi, non si hanno più le condizioni per l'assoggettamento all'autorizzazione di carattere generale, e quindi vi è l'obbligo di ottenere una autorizzazione ordinaria.

Si fa notare che la disposizione in esame è analoga a quella prevista dai periodi secondo e terzo del citato comma 4, ove si impone al gestore di presentare entro 3 anni una

domanda di autorizzazione ordinaria nel caso in cui il divieto di cui sopra si applichi in seguito ad una modifica della classificazione di una sostanza utilizzata nell'impianto o nell'attività.

Infine, al comma 3 il decreto evidenzia che non sono stati modificati i limiti di emissione dell'allegato I, parti II e III, ma prevede che il Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente, sulla base sulla base di una apposita consultazione che include anche le associazioni rappresentative delle categorie interessate, potrà adottare atti di indirizzo finalizzati alla revisione dell'allegato I, parte II e parte III, anche in relazione alla classificazione delle sostanze associate ai valori limite di emissione.

Appendice 1 - Impianti ed attività assoggettabili ad autorizzazione di carattere generale

Elenco di impianti ed attività:

1. Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg;
2. Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg;
3. Produzione di prodotti in vetroresine con utilizzo giornaliero massimo complessivo di resina pronta all'uso non superiore a 200 kg;
4. Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg;
5. Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg;
6. Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;
7. Verniciatura di oggetti vari in metalli o vetro con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g;
8. Panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 kg/g;
9. Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/g;
10. Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h;
11. Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/g;
12. Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti;
13. Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/g;
14. Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/g;
15. Produzione di sapone e detersivi sintetici prodotti per l'igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/g;
16. Tempra di metalli con consumo di olio non superiore a 10 kg/g;
17. Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/g;
18. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g;
19. Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione non superiore a 1000 kg/g;
20. Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g;

21. impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati o a servizio di imprese agricole non ricompresi nella parte I del presente allegato;
22. Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione non superiore a 1000 kg/g;
23. Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/g;
24. Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/g;
25. Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime non superiori a 1000 kg/g;
26. Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all'uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg;
27. Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliero massimo non superiore a 100 kg;
28. Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliero massimo non superiore a 3000 kg;
29. Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliero massimo non superiore a 4000 kg;
30. Saldatura di oggetti e superfici metalliche;
31. Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera non superiore a 1000 kg;
32. Impianti termici civili aventi potenza termica nominale non inferiore a 3 MW e inferiore a 50 MW;
33. Impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso;
34. Allevamenti effettuati in ambienti confinati in cui il numero di capi potenzialmente presenti è compreso nell'intervallo indicato, per le diverse categorie di animali, nella seguente tabella. Per allevamento effettuato in ambiente confinato si intende l'allevamento il cui ciclo produttivo prevede il sistematico utilizzo di una struttura coperta per la stabulazione degli animali. Per le specifiche sulla categoria di animale e tipologia di allevamento si rimanda alla lettera nn) della Parte II, all'Allegato IV alla Parte Quinta del Codice dell'Ambiente;
35. Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio (come tale o come frazione oleosa delle emulsioni) uguale o superiore a 500 kg/anno;
36. Stabilimenti di produzione di vino, aceto o altre bevande fermentate non ricompresi nella parte I del presente allegato.

Appendice 2 - Elenco di impianti e attività esclusi dal regime dei medi impianti di combustione

1. Impianti in cui i gas della combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, l'essiccazione o qualsiasi altro trattamento degli oggetti o dei materiali;
2. Impianti di postcombustione, ossia qualsiasi dispositivo tecnico per la depurazione dell'effluente gassoso mediante combustione, che non sia gestito come impianto indipendente di combustione;
3. Qualsiasi dispositivo tecnico usato per la propulsione di un veicolo, una nave, o un aeromobile;
4. Turbine a gas e motori a gas e diesel usati su piattaforme off-shore;
5. Impianti di combustione utilizzati per il riscaldamento a gas diretto degli spazi interni di uno stabilimento ai fini del miglioramento delle condizioni degli ambienti di lavoro;
6. Dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
7. Dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo;
8. Reattori utilizzati nell'industria chimica;
9. Batterie di forni per il coke;
10. Cowpers degli altiforni;
11. Impianti di cremazione;
12. Medi impianti di combustione alimentati da combustibili di raffineria, anche unitamente ad altri combustibili, per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas;
13. Caldaie di recupero nelle installazioni di produzione della pasta di legno;
14. Impianti di combustione disciplinati dalle norme europee in materia di motori o combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
15. Impianti di incenerimento o coincenerimento previsti al titolo III-bis alla Parte Quarta.